

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **245/1994** (ECLI:IT:COST:1994:245)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PESCATORE** - Redattore: - Relatore: **GUIZZI**

Camera di Consiglio del **11/05/1994**; Decisione del **09/06/1994**

Deposito del **16/06/1994**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20642**

Atti decisi:

N. 245

## ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1994

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie), degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 83 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano), dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano), dell'art. 10

della legge 1 ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali), dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni) e del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano), aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 luglio ed il 20 settembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze sui ricorsi proposti da Ambanelli Marisa ed altro e da Vannelli Lido contro l'U.T.E. di Firenze, iscritte ai nn. 794 e 795 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che con ricorso proposto avanti la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, Ambanelli Marisa e Sivieri Nedo Franco hanno impugnato il provvedimento di determinazione della classe e della categoria catastale dell'immobile di loro proprietà e l'atto impositivo conseguente, e che analogo ricorso, avanti la stessa autorità giurisdizionale, ha proposto Vannelli Lido, con analoghe doglianze, avendo tutti i ricorrenti casualmente appreso che i rispettivi immobili sarebbero stati censiti dall'ufficio tecnico erariale di Firenze secondo la procedura di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, vale a dire con la pubblicazione degli atti presso la casa comunale per un periodo temporale di giorni trenta, termine utile per ricorrere avverso gli stessi;

che i ricorrenti hanno chiesto alla Commissione tributaria di primo grado l'annullamento degli atti di classamento concernenti i rispettivi immobili;

che i ricorsi sono stati interlocutoriamente decisi con ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per l'esame della questione di costituzionalità:

a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie);

b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano);

c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano);

d) dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali);

e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni);

f) del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano) aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309 (Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano);

che la Commissione tributaria rimettente ha convenuto con i ricorrenti circa l'interpretazione delle norme impugnate, secondo la quale gli accertamenti catastali non potrebbero essere notificati direttamente agli interessati, dovendo essere depositati nella casa comunale, con avviso al pubblico fornito attraverso l'affissione di un manifesto contenente l'invito a prendere visione degli accertamenti presso di essa ed, eventualmente, a ricorrere avverso i medesimi (in particolare le prime disposizioni impugnate, con la loro procedura semplificata per gli accertamenti catastali, avrebbero esteso la loro sfera di efficacia anche alle ipotesi di accertamenti per "un rilevante numero di unità immobiliari urbane", in forza delle ultime e più recenti disposizioni normative, quali ad esempio il decreto ministeriale n. 3/3309 del 1989, cui si sarebbe attenuto l'Ufficio tecnico erariale fiorentino);

che la mancata notificazione diretta all'interessato dell'accertamento catastale, diversamente da quanto praticato in tutti gli altri settori della legislazione tributaria (come ad esempio previsto dall'art. 16, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) sarebbe in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione (specie l'art. 69, ultimo comma, del d.P.R. n. 1142 del 1949, comporterebbe una palese disparità di trattamento fra i soggetti destinatari degli atti di accertamento tributari, in quanto la norma privilegierebbe le amministrazioni dello Stato, prevedendo che sia loro dato "particolare avviso" della pubblicazione negli albi dei vari comuni per i beni interessanti quelle amministrazioni);

che la questione sarebbe rilevante, poiché i ricorsi, sulla base della legislazione vigente, di cui si contesta la legittimità costituzionale, sarebbero tardivamente proposti;

che, consentendo la normativa in questione una presunzione di conoscenza affidata in modo aleatorio alla pubblicazione del manifesto (il quale darebbe notizia circa il deposito presso la casa comunale degli atti di accertamento, della possibilità di prenderne visione e di frapporti ricorso), si verrebbe a eliminare ogni possibilità di difesa contro l'atto impositivo, in quanto l'interessato verrebbe ad essere, con probabilità, in ritardo rispetto al termine stabilito dall'art. 15 del r.d.l. n. 652 del 1939;

che tali disposizioni violerebbero anche l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché esse non garantirebbero il diritto di difesa dell'interessato avverso l'accertamento catastale;

che, infine, nel procedimento instaurato su ricorso del Vannelli tale complesso normativo violerebbe, secondo le Commissioni rimettenti, anche l'art. 113, primo e secondo comma, dove si afferma il diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione (lesivi dei diritti e degli interessi legittimi) e si escludono limitazioni di tutela per determinate categorie di atti;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per il rigetto della sollevata questione e riportandosi agli argomenti già svolti nella memoria depositata in occasione d'una precedente, analoga questione (v. ord. n. 91 del 1994);

che, in particolare, l'Avvocatura aveva eccepito l'irrilevanza della questione, non avendo il giudice rimettente motivato sulla conoscenza, da parte dei contribuenti, delle "categorie" e "classi" degli immobili, mentre la comune esperienza renderebbe probabile la loro conoscibilità, quanto meno nell'occasione dell'annuale compilazione del modello 740;

che, inoltre, la Commissione tributaria avrebbe impugnato una congerie di disposizioni fra le quali alcune con carattere palesemente non legislativo (quelle contenute nel regolamento approvato con d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 e nei decreti ministeriali 20 luglio 1970 e 6 ottobre 1989) e altre non pertinenti (l'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679; l'art. 13 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249; l'art. 12, primo e

secondo comma, del predetto regio decreto-legge n. 652 del 1939);

che, in conclusione, la questione andrebbe ristretta all'art. 12, terzo comma, (come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514), e all'art. 15 del regio decreto-legge n. 652 del 1939;

che, con riferimento a quest'ultima disposizione, la questione potrebbe, peraltro, essere prospettata in via alternativa o con riferimento al dies a quo o con riferimento all'effetto preclusivo (rispetto a una controversia sul credito tributario - Irpef o Ici - che coinvolgesse il classamento in via incidentale) derivante dal decorso dell'anzidetto termine;

che l'alternatività, dunque, osterebbe a un intervento manipolativo della Corte costituzionale;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata con riferimento ad entrambi i parametri invocati.

Considerato che le due ordinanze trattano, pressoché negli stessi termini, l'impugnazione delle medesime norme giuridiche e, quindi, vanno riunite e congiuntamente decise;

che come già stabilito per la precedente questione, sollevata sostanzialmente negli stessi termini e dalla stessa Commissione tributaria (sia pure diversamente composta) deve essere accolta l'eccezione d'inammissibilità come sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, poiché - a prescindere dai pur fondati rilievi sul difetto della forza di legge per gran parte degli atti impugnati - dalle ordinanze di rimessione non si rileva in base a quali fatti giuridici l'amministrazione finanziaria ha proceduto alla classificazione (o alla riclassificazione) degli immobili di proprietà dei ricorrenti e, dunque, non è dato sapere quale delle molteplici fonti normative impuginate disciplina il caso in esame;

che la questione sollevata è, pertanto, al pari di quella (pressoché identica) già decisa con l'ordinanza n. 91 del 1994, manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 12, 13 e 15 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano) convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e ulteriormente modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie);

b) degli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano);

c) dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604 (Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano);

d) dell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 (Semplificazione delle procedure catastali);

e) dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 20 luglio 1970 (Approvazione dell'istruzione provvisoria concernente l'attuazione di talune disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, a complemento di quelle approvate con decreto ministeriale 5 novembre 1969, in materia di catasto dei terreni);

f) del paragrafo 29- bis del decreto ministeriale 13 dicembre 1961 (Istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano) aggiunto dal decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 3/3309 (Integrazione all'istruzione per la conservazione del catasto edilizio urbano);

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*